



COMUNE DI CARPIGNANO SESIA (PROVINCIA DI NOVARA)

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 24/06/2025

OGGETTO:

I VARIAZIONE AL PIAO 2025/2027 – SEZIONE CAPITALE UMANO E ORGANIZZAZIONE – FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:10 nella Sala delle Adunanze, e in videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 10 del Regolamento per il funzionamento della giunta comunale, approvato con DCC n. 17/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSARA CHRISTIAN - Sindaco	Sì (da remoto)
2. MAIO Giuseppe - Vice Sindaco	No
3. BERNASCONI Maria Grazia - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Giuliana Balbo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MASSARA CHRISTIAN assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**I VARIAZIONE AL PIAO 2025/2027 – SEZIONE CAPITALE UMANO E ORGANIZZAZIONE –
FABBISOGNO DEL PERSONALE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2025/2027;

CONSIDERATO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICORDATO CHE:

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- nel Piano del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs.165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano triennale dei fabbisogni del personale è assorbito dal generale strumento di programmazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO);

VISTO il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (eventuale) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L.

n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014 e da ultimo dal D.L. n. 113/2016, convertito in legge n.160/2016, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azione da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a – (*lettera abrogata dall'art. 16, c. 1, del D.L. n.113/2016*); b - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 ter del D.Lgs.vo 165/2001 che dispone:” Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

DATO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020, recante «*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*», pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, individuando i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;

RILEVATO CHE la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

VISTI: l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale,

prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VERIFICATO che l'Ente rispetta i parametri indicati nel D.M. 17 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: "Rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000";

DATO ATTO che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art.1, comma 723, lett.E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art.1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n.232);
- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche art.9 comma 1 quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VERIFICATO, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

RITENUTO di dover programmare le seguenti assunzioni per il triennio 2025-2027:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2025	- n. 1 posto a tempo parziale (36 ore settimanali) e indeterminato, con profilo di Istruttore polizia locale, da assegnare al Settore 4 Polizia Locale e commercio	Mobilità volontaria, in subordine scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, procedura concorsuale pubblica (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001)	Euro 6.276,78 (costo annuo tabellare € 23.175,68)
2026	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		
2027	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		

VISTO la nota del Revisore dr. Salvato Marco prot. n. 4439/2025 con la quale viene confermato il parere n. 4/25 del 30/03/2025;

RITENUTO di fornire la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1, e dell'art 147-bis, c 1, d.lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la variazione al PIAO 2025/2027 – Sezione Capitale Umano – fabbisogno del personale, come allegato alla presenta deliberazione per farne parte integrante.

DI DARE ATTO CHE, a seguito della variazione apportata, il fabbisogno del personale programmato per il triennio 2025-2027 è il seguente:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2025	- n. 1 posto a tempo parziale (36 ore settimanali) e indeterminato, con profilo di Istruttore polizia locale, da assegnare al Settore 4 Polizia Locale e commercio	Mobilità volontaria, in subordine scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità e, ove questa non sia disponibile, procedura concorsuale pubblica (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001)	Euro 6.276,78 (costo annuo tabellare € 23175,61)
2026	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		
2027	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
Christian Massara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr.ssa Giuliana Balbo